

ACCORDO AZIENDALE E DI GESTIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN ATTIVITÀ CHE RISENTONO DEGLI EFFETTI DELLA STAGIONALITÀ

In data 26/04/2019 presso la sede della Società Eurocartex Spa sita in via Portogruaro 28 a Cinto Caomaggiore (Ve), si sono incontrati:

la Società Eurocartex Spa, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Flavio Toppan, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, assistita dal Consulente del Lavoro dott. Andrea Daneluzzi

e

l'Organizzazione Sindacale FISTEL-CISL Veneto rappresentata dal sig. Vianello Mauro

Al fine di stipulare il presente accordo aziendale

PREMESSO CHE

- ✓ già l'art. 1, comma 1-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 prevedeva che "non fosse richiesto il requisito di cui al comma 1 nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- ✓ già l'art. 10, comma 7, lettera b) del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 esonerava da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità e stabiliva che "è affidata ai contratti collettivi nazionali l'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato";
- ✓ **l'art. 19, comma 2, del vigente D.Lgs 81/2015 esonera le attività legate alla stagionalità dalle limitazioni e dai vincoli previsti dallo stesso articolo;**
- ✓ **l'art. 21, comma 2, del vigente D.Lgs 81/2015 esclude le attività stagionali, individuate con decreto o dai Contratti Collettivi, dalle limitazioni previste per proroghe e rinnovi dei rapporti di lavoro a termine;**
- ✓ a circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 31 ottobre 2018 prevede il rinvio anche alla contrattazione aziendale per prevedere una durata diversa anche superiore al nuovo limite massimo dei 24 mesi per la durata dei contratti a termine;
- ✓ il presente accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento di competitività nel rispetto della Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;
- ✓ l'applicazione pedissequa dei limiti percentuali previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale impedisce alle imprese l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività o addirittura indurle ad adottare pratiche irregolari.
- ✓ La Società applica il contratto della Carta Industria ed esercita la propria attività di produzione di carte, carte speciali, cartoni ondulati ed imballaggi, in particolare per il settore alimentare;
- ✓ lo stretto legame della Società con il settore alimentare ed in particolare con alcune produttrici di prodotti dolciari, di cioccolatini nello specifico, comporta un'esponentiale crescita delle commesse stagionalmente dalla fine della primavera fino all'approssimarsi delle festività natalizie.

- ✓ Il forte incremento delle commesse dal periodo a ridosso dell'estate, determina un importante impatto economico nell'attività produttiva della Società.
- ✓ L'attività produttiva di Eurocartex Spa, rimane comunque un'attività annuale che chiaramente non può essere definita attività a carattere stagionale in termini di legge;
- ✓ Il vigente CCNL *per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, prevede espressamente che ha carattere di stagionalità la produzione di imballaggi in cartoncino, cartone ondulato e imballaggi flessibili destinata alla produzione di specialità dolciarie.*
- ✓ La Società, intende avvalersi di tale clausola, producendo principalmente a favore del settore alimentare, risente delle fluttuazioni dell'intensità lavorativa causata dalla stagionalità tipica del settore della carta legato all'intensificazione dell'attività lavorativa che si concentra principalmente nel periodo da maggio – a dicembre, con conseguenti punte di più intensa attività. A questi seguono periodi di riduzione lavorativa nei restanti periodi dell'anno (metà dicembre – fine aprile);
- ✓ Infatti, le vigenti discipline di legge sul contratto a tempo determinato non permetterebbero all'azienda di poter incrementare adeguatamente la propria forza lavoro nel periodo stagionale (maggio a dicembre) estivo senza dover conseguentemente incrementare i propri lavoratori a tempo indeterminato, tutto questo con grave danno per lo sviluppo economico aziendale, nonché con danno all'occupazione e alla qualità dei contratti individuali di lavoro;
- ✓ Pertanto, le parti sono intenzionate ad introdurre meccanismi di flessibilità lavorativa nella gestione del contratto a tempo determinato, quantomeno per il periodo di intensificazione lavorativa collegata alla stagionalità, in quanto risulta pressoché saturata la necessità di manodopera negli altri periodi;
- ✓ la condivisione delle possibilità, come sopra delineate, è motivata dalla ragione di consentire il mantenimento ed il miglioramento degli assetti occupazionali che potrebbero, al contrario, essere pregiudicati in assenza di tali opportunità;
- ✓ le parti inoltre con questo contratto intendono espressamente favorire il livello di competitività della Società;

tutto ciò premesso,

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo aziendale, in armonia con il combinato disposto dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 21 comma 2 dello stesso D.Lgs., così come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 96/2018, e le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Considerata la particolare "stagionalità" che caratterizza l'attività della Società con flussi lavorativi diversificati nell'anno e una significativa intensificazione lavorativa durante il periodo dal 01 maggio al 31 dicembre di ogni anno, al fine di cogliere maggiori possibilità di sviluppo occupazionale in periodi di alto picco lavorativo, le parti concordano di consentire l'assunzione a tempo determinato, ex D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, senza la previsione di limiti numerici, per tutte le assunzioni a termine che verranno instaurate nei periodi di più intensa attività aziendale, avendo le parti inteso richiamare e specificare l'ipotesi di stagionalità, come già individuata dal vigente CCNL Carta Industria, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, in particolare dagli artt. 19 e 21, relativamente all'assenza di limiti quantitativi nei periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno alla società ad apertura annuale. Gli stessi devono altresì prescindere dal numero di lavoratori in organico al 1° gennaio del medesimo anno e non sottostanno ad alcun limite quantitativo.

ART. 2 STAGIONALITA'

Per non disperdere le professionalità occupate con contratto a tempo determinato le parti stabiliscono il superamento della disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato (24 mesi) per i soli lavoratori stagionali assunti ai sensi dell'art. 2 del presente contratto aziendale. Per i medesimi lavoratori stagionali non sarà dovuta alcuna giustificazione causale al contratto di lavoro. Ciò sempre nel periodo che va da maggio a dicembre di ogni anno data l'intensificazione stagionale legata alla produzione di carte speciali.

ART. 3 ESCLUSIONI

Le assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità cadranno sotto la disciplina dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs 81/15, confermando la specificità delle attività stagionali nel settore, con l'esclusione dall'applicazione dell'art. 19 c. 2 dello stesso D.Lgs 81/15, alle assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità come sopra definite.

ART. 4 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Qualora la contrattazione collettiva nazionale in futuro regolamentasse diversamente l'istituto del contratto a tempo determinato anche relativamente all'attività stagionale delle imprese a carattere annuale, le parti, attese la specificità del comparto, convengono sin da ora di intervenire, entro il periodo di vigenza dell'attuale normativa, allo scopo di individuare soluzioni applicative condivise in materia.

ART. 5 DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, se non disdettato da una delle due parti firmatarie, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Cinto Caomaggiore, 26/04/2019

Eurocartex Spa

EUROCARTEX s.p.a.
30020 - CINTO CAOMAGGIORE (VE)
Via Portogruaro, 28
Tel. 0421.209510 r.a. - Fax 0421.209484
Capitale sociale € 624.000 I.V.
Cod. fiscale/Partita IVA IT00346500275

FIST/UNISL REGIONALE VENETO
0055
Via Portogruaro - 30071 VENEZIA
C.F. 9007630276

CdL Andrea Daneluzzi